

CITTA' DI IRSINA

Provincia di Matera



C.so Musacchio □ 75022 IRSINA MATERA
Telefono 0835 - 628711 □ □ Fax 0835 - 628736

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

di G.C.

n. 5 del 4-1-2013



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE EX ARTICOLO 92, COMMI 5 e 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 Aprile 2006, n° 163

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Oggetto del regolamento

Art. 1.2 - Definizione delle prestazioni

Art. 1.3 - Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

Art. 1.4 - Conferimento degli incarichi

CAPO II - RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 2.1 - Determinazione della percentuale per la costituzione del fondo

Art. 2.2 - Ripartizione del fondo

Art. 2.3 - Prestazioni parziali

Art. 2.4 - Incarichi collegiali con professionisti esterni

Art. 2.5 - Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

CAPO III - LIQUIDAZIONE DEL FONDO E TERMINI

Art. 3.1 - Liquidazione del fondo

Art. 3.2 - Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione

Art. 3.3 - Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione

CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 4.1 - Sottoscrizione degli elaborati

Art. 4.2 - Utilizzazione degli elaborati

Art. 4.3 - Prestazioni professionali specialistiche

CAPO V - ALTRI ONERI

Art. 5.1 - Spese

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 6.1 - Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

Art. 6.2 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1.1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 92, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n° 163 – Codice dei Contratti Pubblici, e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito del presente regolamento denominato semplicemente «Codice dei Contratti»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 92, commi 5 e 6, del Codice dei Contratti.
3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, dagli uffici tecnici interni dell'Ente.

Art. 1.2 - Definizione delle prestazioni

1. Per **progetto di lavoro pubblico** si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito definito dall'art. 3, commi 7 ed 8 del Codice dei Contratti; per studio di fattibilità, livello di progettazione preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte, rispettivamente, all'art. 128 ed all'art. 93 del Codice dei Contratti nonché agli artt. da 14 a 43 del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n° 207.
2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione tra progetto preliminare, definitivo ed esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, a giudizio del Responsabile del Procedimento, questi tre livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione.
3. Ai fini di cui al presente regolamento, per **prestazioni urbanistiche** si intendono, a mero titolo esemplificativo e senza pretese di esaurire la categoria, che non risulta tipizzata, le attività, comunque, connesse a: analisi delle strutture territoriali e del loro processo di trasformazione; elaborazione di piani urbanistici e territoriali con relativi strumenti attuativi; redazione di strumenti di programmazione settoriale; valutazione d'impatto di programmi e piani di intervento; ogni altra attività comunque correlata alla pianificazione urbanistica di competenza comunale.
4. Ai fini di cui al presente regolamento, per **atti di pianificazione generale** si intendono, a mero titolo esemplificativo: il piano regolatore generale comunale o intercomunale, il piano strutturale comunale, il regolamento urbanistico, ed ogni altro atto o strumento di pianificazione ad essi equipollente, comunque denominato, nonché le loro revisioni, aggiornamenti e varianti. Ad ogni effetto di cui al presente regolamento si considerano assimilati agli strumenti urbanistici predetti anche il regolamento edilizio; il piano urbano del traffico; il programma di colorazione degli edifici; la programmazione delle strutture di vendita, nonché ogni altro strumento, anche settoriale e complementare, di pianificazione ad essi assimilabile, ed i loro aggiornamenti.
5. Ai fini di cui al presente regolamento, per **atti di pianificazione attuativa** si intendono, a mero titolo esemplificativo: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ed ogni altro piano urbanistico, comunque denominato, attuativo di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi

ultimi.

6. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti agli atti di pianificazione.

Art. 1.3 – Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

1. Per i lavori pubblici, il fondo è calcolato nella misura non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., ed è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. L'importo effettivo dell'incentivo viene calcolato sull'ammontare finale dei lavori al lordo del ribasso d'asta.

2. Per gli atti di pianificazione, il fondo è calcolato nella misura del 30% della tariffa professionale ed è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

3. Nel caso in cui in corso d'opera si renda necessaria la redazione di perizia di variante e suppletiva, non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico comunale se responsabile della progettazione, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva al lordo del ribasso d'asta ed al netto dell'IV.A.

4. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo devono essere previste, nel caso di lavoro pubblico, all'interno del quadro economico del progetto e fanno carico direttamente agli stanziamenti previsti per la realizzazione di ogni singolo intervento. Nel caso di atto di pianificazione, tali somme sono prelevate dagli stanziamenti annuali destinati alle relative spese ed assegnate ad apposita voce del bilancio comunale.

Art. 1.4 – Conferimento degli incarichi

1. Nell'ambito del procedimento di adozione ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale dei lavori da eseguirsi nell'anno di riferimento, l'Amministrazione individua, per ogni opera, il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti.

2. Il Responsabile del Settore 3°, su proposta del responsabile unico del procedimento, conferisce gli incarichi relativi alle varie attività tecniche connesse alla realizzazione della singola opera pubblica che dovranno essere svolte dal personale interno all'Ente, compatibilmente con la dotazione organica di personale tecnico interno all'Ente, con la necessità di assicurare il rispetto dei tempi della programmazione dei lavori e di svolgere le funzioni di istituto, con la eventuale speciale complessità o rilevanza architettonica o ambientale dell'opera, con l'eventuale necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; tali elementi saranno, per ciascuna opera, valutati dal Responsabile del Settore 3° congiuntamente al responsabile unico del procedimento.

3. Per gli atti di pianificazione urbanistica, il Responsabile del Settore 4° conferisce gli incarichi relativi alle varie attività tecniche che dovranno essere svolte dal personale interno all'Ente.

4. Il personale incaricato di qualunque prestazione interessata dal presente regolamento, può svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia, le ore eccedenti il normale orario saranno da intendersi come remunerate esclusivamente attraverso le risorse del fondo incentivante di che trattasi, in quanto strettamente correlate agli incrementi di produttività ed al miglioramento quali-quantitativo dei servizi interessati dall'utilizzazione del fondo stesso.

CAPO II - RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art.2.1 - Determinazione della percentuale per la costituzione del fondo

1. La percentuale da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro pubblico per la costituzione del fondo oggetto del presente regolamento è data dalla somma di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):

- a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera:
 - 0,90% per progetti il cui importo a base di gara sia inferiore ad € 25.000,00
 - 0,95% per progetti il cui importo a base di gara sia compreso fra € 25.000,00 ed € 75.000,00
 - 1,00% per progetti il cui importo a base di gara superi € 75.000,00
- b) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera:
 - 1,00% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
 - 0,95% per progetti di manutenzione straordinaria;
 - 0,90% per progetti di manutenzione ordinaria;

2. Per le prestazioni urbanistiche, il fondo è costituito dal 30 per cento degli importi di cui alla tariffa professionale, anche applicata in via analogica ove manchi la specifica voce per l'attività oggetto dell'incarico.

Art.2.2 - Ripartizione del fondo

1. Il fondo relativo alle **prestazioni per i lavori pubblici** è ripartito, con riferimento alle prestazioni effettivamente svolte da dipendenti dell'Amministrazione, come di seguito stabilito, restando inteso che le quote parti corrispondenti a prestazioni affidate a personale esterno costituiscono economie:

- a) il 20 % al responsabile del procedimento;
- b) il 25% al/i tecnico/i firmatari del progetto;
- c) il 5% al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- d) il 5% al responsabile del procedimento qualora esegua la validazione del progetto;
- e) il 25% al/i direttore/i dei lavori;
- f) il 5% al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- g) il 10% al/i collaboratore/i del direttore dei lavori, se nominati; tale percentuale verrà applicata nel caso di direzione dei lavori affidata all'esterno. Nel caso di direzione dei lavori affidata all'interno la percentuale da applicare è del 5%, sempre che venga nominato il personale interno preposto a collaborare con il direttore dei lavori, e verrà scorporata dalla percentuale spettante al direttore dei lavori di cui alla precedente lettera e);
- h) il 5% al collaudatore nel caso che la progettazione e la direzione dei lavori siano state eseguite da personale interno all'ente; nell'ipotesi, invece, che tali prestazioni siano state eseguite da tecnici esterni, l'aliquota da applicare per la redazione del collaudo è pari al 20%;
- i) il 10% al personale dell'ufficio tecnico che svolga attività amministrativa, ovvero non tecnica, comunque attinente al lavoro pubblico, sia nella fase della progettazione, sia in quella dell'appalto, sia in quella dell'attuazione del lavoro pubblico. Il personale, qualora dette attività non vengano svolte direttamente dal responsabile del procedimento, sarà da questi individuato all'interno dell'ufficio tecnico.

Nel caso di progettazione e direzione lavori affidate a professionisti esterni all'organico tecnico dell'Ente, stante la maggiore difficoltà e complessità delle procedure e la conseguente maggiore responsabilità in capo al responsabile del procedimento, le percentuali di cui alle lettere a), e d), sono aumentate del 100%.

2. La quota di fondo relativa alle **prestazioni urbanistiche** è ripartita come segue:

- a) il 20 % al responsabile del procedimento;
- b) il 60% al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto, assumendone la responsabilità professionale;
- c) il 20% al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente alla predisposizione e alla redazione dell'atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e/o materiale.

Nel caso di redazione dell'atto di pianificazione urbanistica affidata a professionisti esterni, stante la maggiore difficoltà e complessità delle procedure e la conseguente maggiore responsabilità in capo al responsabile del procedimento, la percentuale di cui alla lettera a) è aumentata del 100%.

3. I destinatari del fondo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, purché con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota ad essi spettante in applicazione dei criteri di cui agli stessi commi.

4. Qualora al medesimo soggetto sia affidato più di uno dei compiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, le quote di relativa competenza sono cumulate.

5. La quota del fondo spettante al responsabile del procedimento ai sensi delle rispettive lettere a) dei precedenti commi 1 e 2 è dovuta in ogni caso, anche qualora l'incarico sia affidato, in tutto o in parte, a professionisti esterni.

Art.2.3 - Prestazioni parziali

1. Qualora all'ufficio tecnico dell'Ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, in quanto gli altri siano stati affidati a professionisti esterni, l'aliquota per l'attività di progettazione effettivamente svolta viene determinata applicando alla quota di cui all'art. 2.2 comma 1 lettera b), con gli eventuali incrementi previsti dal presente regolamento, le percentuali di seguito riportate:

- Redazione dello studio di fattibilità	15%
- Redazione del progetto preliminare	25%
- Redazione del progetto definitivo	30%
- Redazione del progetto esecutivo	30%

Art.2.4 - Incarichi congiunti con professionisti esterni

1. Sono ammessi incarichi affidati congiuntamente all'ufficio tecnico dell'Amministrazione e a professionisti esterni. Sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.

2. Qualora si proceda all'affidamento di un incarico congiunto con professionisti esterni, il fondo di incentivazione, o la sua frazione in caso di incarico parziale, è ridotto mediante la moltiplicazione per il coefficiente di 0,75; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti al fondo previsti dal presente regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota rettificata ai sensi del presente comma.

3. Non è considerato incarico congiunto, agli effetti dell'applicazione delle sopra dette riduzioni del compenso spettante, quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario o ad un medesimo atto di pianificazione urbanistica, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'Ente da quelle affidate a soggetti esterni ovvero quello nel quale le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'Ente costituiscano segmenti determinati e definiti.

Art.2.5 - Incarichi congiunti con uffici tecnici di altri enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'Amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre Amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da apposita convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, contemperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.

CAPO III - LIQUIDAZIONE DEL FONDO E TERMINI

Art.3.1 - Liquidazione del fondo

1. La liquidazione del fondo ai singoli soggetti aventi diritto viene effettuata con provvedimento del Responsabile del Settore Lavori Pubblici ovvero del Responsabile del Settore Urbanistica in relazione all'oggetto della prestazione svolta (lavoro pubblico o prestazione urbanistica).

2. La liquidazione della quota di fondo spettante ad uno dei due Responsabili di Settore di cui al precedente comma 1 viene effettuata dal Segretario Comunale.

Art.3.2 - Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:

PROGETTAZIONE: per ciascun livello progettuale (fattibilità, preliminare, definitivo, esecutivo) entro trenta giorni dalla sua approvazione da parte dell'Organo competente dell'Amministrazione ed in presenza della disponibilità di cassa del relativo finanziamento.

DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI: in misura proporzionale all'avanzamento dei lavori ed entro 30 giorni dalla presentazione dei singoli S.A.L.

COLLAUDO: entro 30 giorni dall'approvazione del relativo certificato.

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA: in relazione all'evolversi ed alla complessità delle diverse fasi procedurali correlate al lavoro pubblico, sulla base di motivata valutazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il 30% entro trenta giorni dall'approvazione del livello di progettazione che sarà posto a base di gara; il 30% dopo la stipula del contratto d'appalto; il 30% in corso d'opera in proporzione all'avanzamento dei lavori; il 10% entro trenta giorni dall'approvazione del certificato di collaudo.

Art.3.3 - Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione

1. Il fondo relativo alle prestazioni connesse ad atti di pianificazione generale, alla loro revisione o variante, è liquidato nel seguente modo:

- a) per un quarto entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
- b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione comunale di controdeduzioni alle osservazioni ovvero, se prevista dall'ordinamento, di approvazione dell'atto di pianificazione;
- c) per un quarto entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico.

2. Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione attuativa è liquidato nel seguente modo:

- a) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
 - b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto di pianificazione.
- In occasione di ciascuna delle liquidazioni di cui ai punti precedenti viene effettuata la liquidazione, in maniera proporzionale ed entro gli stessi termini, della quota spettante al responsabile del procedimento.

3. Nulla è dovuto per l'istruttoria delle controdeduzioni alle osservazioni e agli eventuali conseguenti adeguamenti degli elaborati.

CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art.4.1 - Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione.

Art.4.2 - Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'affidamento dell'incarico.

2. L'Amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.

3. L'Amministrazione ha, altresì, la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato all'esterno; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

Art.4.3 - Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranei al presente regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche, chimiche, ecc., qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione.

CAPO V - ALTRI ONERI

Art.5.1 - Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.

2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non sarà riconosciuto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

CAPO VI - NORME FINALI

Art.6.1 - Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

1. Il presente regolamento si applica anche ai progetti di lavori pubblici non ancora conclusi alla data della sua entrata in vigore, compatibilmente con le disponibilità finanziarie reperibili nell'ambito dell'importo del singolo lavoro pubblico.
2. Qualora le aliquote del 2% di cui all'articolo 1.3, comma 1, e del 30% di cui all'articolo 1.3, comma 2, del presente regolamento, fossero variate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova misura dell'incentivo.

Art.6.2 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il regolamento entra in vigore dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati nella loro totalità le precedenti norme regolamentari.

